





▶ **POLIZZA ASSICURATIVA DI
RESPONSABILITÀ CIVILE PER
PICCOLE IMBARCAZIONI**

2022



SHIPOWNERS



POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER PICCOLE IMBARCAZIONI

2022

L'Associazione

The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) è un'azienda assicurativa marittima che tutela gli interessi dei proprietari e degli operatori di imbarcazioni trasporto passeggeri su base mutua, come associazione non a scopo di lucro.

La documentazione della polizza

Tutti i membri contraenti ricevono un Certificato di assicurazione che specifica l'obiettivo della copertura e tutti i rischi che include. Qualsiasi modifica successiva alla polizza verrà documentata da clausole aggiuntive.

La protezione

I Soci possono avvalersi della copertura di tutte le *pretese risarcitorie* di natura marittima avanzate nei loro confronti, ad eccezione delle "Esclusioni" e dei sinistri non legati alla proprietà e all'uso dell'imbarcazione assicurata. L'Associazione rimborsa inoltre i costi ragionevoli dell'inchiesta e della difesa dei rischi assicurati nei limiti della copertura.

La rimborsabilità di una pretesa risarcitoria deve derivare da un *incidente* che si verifica durante il periodo di assicurazione indicato nel Certificato di assicurazione.

La copertura

L'Associazione copre tutte le *pretese risarcitorie* di natura marittima avanzate nei confronti dei Soci come proprietari o operatori dell'imbarcazione nominata nel Certificato di assicurazione. La copertura comprende le seguenti responsabilità:

Collisioni e proprietà di terzi

Le *pretese risarcitorie* per i danni provocati da altre imbarcazioni derivati da collisioni da contatto o non contatto, perdita o danni a moli, pontili, pontoni o a qualsiasi bene di proprietà di terzi.

Le *pretese risarcitorie* di terzi relative a infortuni o decesso derivanti dalla collisione.

Per i danni ai beni appartenenti interamente o in parte al Socio, egli godrà degli stessi diritti di risarcimento da parte dell'Associazione, che manterrà nei confronti del contraente gli stessi diritti che si applicano quando i beni appartengono a proprietari diversi

Responsabilità e indennizzi contrattuali

Su A condizione dell'autorizzazione dei Gestori, L'Associazione copre le responsabilità e gli indennizzi contrattuali legati a malattia, infortuni, morte o danno alle proprietà relativi all'imbarcazione e al suo impiego e gestione, inclusi gli indennizzi di agenzie di viaggio, operatori di giri turistici, autorità portuali, cantieri navali e fornitori di merci e servizi all'imbarcazione. L'Associazione acconsente a rinunciare al diritto di surrogazione,

se previsto dal contratto.

Questo paragrafo copre esclusivamente la responsabilità prevista dal contratto e l'importo massimo rimborsabile è USD 5.000.000 per *incidente*.

Qualora l'Associazione abbia concordato un importo maggiore, ciò sarà riportato nel Certificato di assicurazione.

Questo paragrafo non comprende le responsabilità e le indennità contrattuali che possono essere incluse nel contratto dell'*equipaggio*.

Costi di deviazione

I *costi e spese aggiuntivi* di carburante, assicurazione, paghe, provviste, dotazioni e tasse portuali per il trasporto a terra di un membro dell'*equipaggio* o di altri malati o feriti per un trattamento medico d'emergenza o l'organizzazione del rimpatrio dal natante delle salme durante la deviazione e l'attesa della sostituzione dell'*equipaggio*.

Sanzioni

Le *sanzioni* imposte al Socio o all'*equipaggio* in seguito alla fuoriuscita accidentale o allo scarico di idrocarburi o altre sostanze dal natante, all'infrazione di leggi o normative relative all'immigrazione e al contrabbando o alla violazione del capitano o dell'*equipaggio* di qualsiasi legge o normativa doganale

Malattie trasmissibili a bordo dell'imbarcazione

Spese aggiuntive contratte dal Socio e derivanti direttamente dal focolaio di una malattia trasmissibile a bordo dell'imbarcazione, tra cui i costi di quarantena e disinfezione, e la perdita netta del Socio (in ambito delle spese qualora non vi fosse un focolaio) relativa a carburante, assicurazione, stipendi, immagazzinaggi, forniture e tariffe portuali.

Costi delle inchieste e dei procedimenti penali

Qualora i Gestori acconsentano per iscritto o il Consiglio di Shipowners' Club conferisca a propria discrezione una decisione a favore del Socio, egli potrà recuperare i costi e le spese ragionevoli sostenuti per tutelare i propri interessi durante le inchieste ufficiali sui sinistri e i costi ragionevoli per la difesa di azioni penali intentate contro il capitano, l'*equipaggio*, gli agenti o coloro coinvolti, per i quali egli possa essere responsabile.

Costi di mitigazione

Nell'eventualità di un *incidente* che comporti o comporti con probabilità una pretesa risarcitoria in conformità della presente polizza, il Socio dovrà prendere dei provvedimenti ragionevoli per mitigare la perdita e minimizzare il costo dell'indennizzo da corrispondere. L'Associazione procederà al rimborso dei costi e delle spese ragionevoli sostenuti dal contraente a tale scopo.

Passeggeri fuoribordo

Se l'itinerario dell'imbarcazione include delle località e delle

attività di terra o altrove, dove i *passengeri* sbarcano temporaneamente e il Socio ne resta responsabile, i rischi saranno coperti. La copertura include inoltre i rischi derivati dall'attraversamento dell'*equipaggio*, dei *passengeri* e di altri di ponticelli, pontoni o passerelle in relazione ai servizi offerti dal Socio.

Effetti personali

Le *pretese risarcitorie* per la perdita o i danni agli *effetti personali*. L'importo massimo rimborsabile per gli *effetti personali* dell'*equipaggio* è limitato a USD 5.000 per persona, per *pretesa*.

Atti di pirateria

La copertura include qualsiasi rischio elencato in "La copertura" conseguente ad atti di pirateria contro l'imbarcazione. Si tenga conto che le condizioni di un sequestro o la richiesta di riscatto contenute in "Esclusioni" non sono incluse nella polizza, si veda Esclusione 11 di seguito.

Inquinamento e responsabilità ambientali

L'*inquinamento* causato dall'imbarcazione, tra cui i costi di pulizia e i provvedimenti ragionevoli per la prevenzione di un rischio imminente di *inquinamento*. Per i danni o la contaminazione dei beni appartenenti interamente o in parte al Socio, egli godrà degli stessi diritti di risarcimento da parte dell'Associazione e questa manterrà nei suoi confronti gli stessi diritti che si applicano quando tali beni appartengono interamente a proprietari diversi.

I danni alla barriera corallina e altri ambienti marini sensibili, purché derivati da un'occorrenza identificabile.

SCOPIC

L'Associazione inoltre offre una copertura per le responsabilità *SCOPIC*, qualora il soccorritore si avvalga della clausola *SCOPIC* su base LOF (Lloyd's Open Form).

Equipaggio, passeggeri e altri

Le *pretese risarcitorie* dell'*equipaggio*, dei passeggeri e di altri relative a infortuni, malattia o decesso, tra cui l'indennità di malattia e altre spese.

Il risarcimento per il decesso e/o la disabilità corrisposti in conformità dei contratti di lavoro dei marittimi o contratti individualmente negoziati e concordati, deve essere ragionevole e pertinente alle mansioni e al ruolo di ogni dipendente, se paragonati agli schemi di risarcimento vigenti.

Copertura speciale

L'Associazione potrà offrire una copertura per i rischi speciali o aggiuntivi, i cui termini concorderà per iscritto.

Clandestini, profughi e salvataggio di vite umane

I costi e le spese derivati da clandestini, profughi e salvataggio di vite umane in mare.

Nuoto e snorkeling

Le *pretese risarcitorie* derivanti dal nuoto e dallo snorkeling.

Tender

Sono coperte le *pretese risarcitorie* derivate dall'impiego di *tender*, purché derivino da attività relative all'imbarcazione assicurata.

Rimorchio

Le *pretese risarcitorie* che derivano dal rimorchio di altre imbarcazioni durante l'entrata, l'uscita o la manovra in porto, in un'emergenza o durante l'offerta di assistenza di emergenza.

Natanti assicurati e non assicurati

Se un'imbarcazione di terze parti, assicurata o non assicurata, è causa di infortuni, malattia o decesso al Socio, all'*equipaggio*, ai

passengeri o ad altri durante la permanenza a bordo, l'Associazione acconsente a coprire i costi o le spese sanitarie, funerarie o di altro genere di primo grado non recuperabili in seguito all'assenza di assicurazione o alla sottoassicurazione di tale imbarcazione.

L'importo massimo rimborsabile in conformità di questa clausola è limitato a USD 5.000.000 per *incidente*.

Rischi di guerra

La polizza include la responsabilità civile marittima derivata da *rischi di guerra*, il cui importo massimo rimborsabile è di USD 500.000.000 per ogni imbarcazione, per *incidente*.

Qualora il Socio non sia già in possesso di una polizza separata contro i *rischi di guerra*, in conformità di questa clausola gli importi deducibili per le *pretese risarcitorie* saranno quelli specificati nel Certificato di assicurazione.

Qualora il Socio abbia già acquistato una polizza contro i *rischi di guerra* da un altro assicuratore, gli importi deducibili saranno quelli recuperabili in conformità della polizza stipulata con tale assicuratore.

Rimozione dei relitti

I costi di rimozione dei relitti, marcatura o illuminazione, obbligatori per legge, in seguito alla perdita dell'imbarcazione, inclusi i costi e le spese aggiuntivi per la rimozione della proprietà trasportata a bordo. La polizza copre inoltre la rimozione volontaria da un luogo di proprietà o di locazione del Socio, per cui non sia stato emesso un ordine di rimozione.

Il valore residuo di qualsiasi proprietà recuperata potrà essere dedotto o utilizzato per il risarcimento.

Le esclusioni

L'Associazione non liquida i sinistri di o derivanti dai seguenti. Queste esclusioni prevalgono su qualsiasi disposizione contraria specificata nella polizza assicurativa:

1. **Noleggio.** Questa polizza non assicura il Socio come noleggiatore a tempo o a viaggio di un'imbarcazione non di proprietà e non copre le responsabilità dei noleggiatori, salvo che siano noleggiatori a scafo nudo nominati nella polizza.
2. **Responsabilità e indennizzi contrattuali** diversi da quelli recuperabili in conformità delle clausole "Responsabilità e indennizzi contrattuali" e "Equipaggio, passeggeri e altri" della presente polizza.
3. **Rischi informatici.** L'Associazione non liquida i sinistri relativi alle perdite, responsabilità o spese provocate direttamente o indirettamente dall'uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, codice nocivo, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.

Questa esclusione non verrà applicata per omettere le perdite altrimenti recuperabili in conformità della clausola 33.3 "Esclusioni" della polizza o della clausola di estensione relativa ai rischi biochimici
4. **Deducibili, eccessi, franchigie e altri importi** che il Socio dovrà corrispondere in conformità di altre polizze.
5. **Ritardo.** I costi e le spese derivati dal ritardo dell'imbarcazione, esclusi i costi recuperabili specificati nel paragrafo Costi di deviazione della polizza.
6. **Dispute** relative alle responsabilità o agli obblighi contrattuali, dispute o procedimenti sull'ostruzione o sull'interferenza delle operazioni dell'imbarcazione.
7. **Dispute tra le parti contraenti** L'Associazione non sostiene

gli Assicurati o gli Assicurati congiunti in disputa tra di essi, oppure i Co-assicurati in disputa con gli Assicurati o gli Assicurati congiunti contraenti nella stessa polizza.

8. **Danno ambientale** derivato dall'uso o dalla presenza continui presso una barriera corallina o altri ambienti marini sensibili.
9. **Sanzioni e multe** eccetto quelli inclusi nel suddetto paragrafo "Sanzioni".
10. **Gli ospiti di alberghi e ristoranti** e gli altri visitatori e il personale di catering dell'imbarcazione assicurata quando la stessa si trova agli ormeggi per periodi non temporanei e sia aperta al pubblico come hotel, ristorante, bar o altro luogo di svago, purché su base temporanea, vale a dire non oltre 30 giorni in un luogo.
11. **Pagamenti illeciti di qualsiasi tipo** quali estorsione, riscatto, corruzione o qualsiasi costo o spesa ad essi associati.
12. **Malattie trasmissibili a bordo.**

Qualsiasi responsabilità, costi e spese derivanti da un focolaio di malattie infettive trasmissibili non a bordo dell'imbarcazione, ad eccezione in cui venga specificato nella copertura nel paragrafo "Copertura" o se accordato per iscritto dall'Associazione.

Nell'eventualità che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiari una malattia trasmissibile un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (una "malattia trasmissibile dichiarata"), non è previsto il risarcimento al Socio di perdite, danni, responsabilità, costi o spese derivanti direttamente dalla trasmissione o la presunta trasmissione della malattia trasmissibile dichiarata.

1. Questa esclusione non sarà pertinente qualora la responsabilità derivi da una trasmissione identificata di una malattia trasmissibile dichiarata e qualora il Socio dimostri che la trasmissione identificata sia avvenuta in data antecedente della dichiarazione OMS di tale malattia trasmissibile.
2. Tuttavia, anche laddove i requisiti del paragrafo 1 vengano soddisfatti, l'assicurazione non prevede la copertura dei seguenti:
 - A. qualsiasi responsabilità, costi e spese per identificare, detergere, disinfettare, eliminare, monitorare o testare la malattia trasmissibile dichiarata, siano esse misure di carattere preventivo o correttivo;
 - B. qualsiasi responsabilità, costi e spese derivanti dalla perdita di profitto, perdita di assunzioni, interruzione commerciale, perdita di mercato, ritardo o qualsiasi perdita finanziaria indiretta, in qualsivoglia modo descritta, in seguito a malattia trasmissibile dichiarata;
 - C. perdite, danni, responsabilità, costi o spese derivanti dal timore o dalla minaccia della malattia trasmissibile dichiarata.
3. Questa esclusione non viene estesa per includere qualsiasi responsabilità prevista da questa polizza, talora tale esclusione non fosse stata inclusa.

Quest'assicurazione esclude la copertura di pretese eccedenti US\$10 milioni derivanti da uno qualsiasi dei suddetti..

13. **Rapimento e richieste o pagamenti di riscatto**
14. **Veicoli a motore.** Le *pretese risarcitorie* derivate dall'uso di veicoli alimentati a motore durante la permanenza a riva, risarcibili in conformità di una polizza assicurativa completa del veicolo a motore
15. **Rischi nucleari** o *pretese risarcitorie* derivanti dalla radioattività.
16. **Altre polizze.** Qualora il Socio abbia stipulato una polizza dalla quale siano recuperabili le richieste di risarcimento in conformità di qualsiasi paragrafo menzionato sopra, questa assicurazione non procederà a liquidare tali pretese, anche nel caso in cui l'altra polizza includa una disposizione simile a questa. Gli esempi di indennizzi non corrisposti prevedono quelli inclusi nelle polizze di rischi aeronautici, rischi edilizi, responsabilità generali, corpi e macchine, mezzi a motore, responsabilità civile per prodotti e richiami prodotti, responsabilità civile professionale e/o *rischi di guerra*.

Inoltre, gli indennizzi non corrisposti prevedono quelli inclusi nelle polizze di rischi corpi e macchine per cui il Socio è in possesso di una polizza o polizze separate, sia egli *pienamente assicurato* per tali rischi.
17. **Proprietà personali.** Perdita o danno alle proprietà personali o noleggiate del Socio, tra cui l'imbarcazione.
18. **Effetti personali** Equipaggio, passeggeri o altri, quali contante, metalli o pietre preziose o altri oggetti di natura rara o preziosa
19. **Danni punitivi** o esemplari in qualsivoglia modo descritti, imposti da un tribunale degli Stati Uniti.
20. **Servizi di salvataggio** per l'imbarcazione o le richieste di pagamenti per avaria e qualsiasi altra relativa disputa diversa dagli importi recuperabili in conformità del paragrafo "SCOPIC" della polizza.
21. **Sanzioni** L'Associazione non liquida i sinistri che potrebbero esporla o esporre i suoi Gestori a *sanzioni*, divieti o restrizioni in conformità delle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle *sanzioni*, leggi e regole commerciali o economiche di Unione europea, Regno Unito o Stati Uniti. Inoltre, l'Associazione non offre una copertura per o a vantaggio di e non liquida sinistri per o a vantaggio di qualsivoglia individuo o entità designati, né in relazione a qualsiasi natante *designato* da uno stato in cui si trovi la sede legale o gli uffici permanenti dell'Associazione e dei suoi Gestori o uno stato che sia una *grande potenza* o dalle Nazioni Unite o Unione europea. Inoltre, l'Associazione non sarà responsabile per la liquidazione di *pretese risarcitorie* avanzate nei confronti del Socio, in parte o integralmente, qualora egli non sia in grado di recuperare tali pretese dagli riassicuratori, a causa delle restrizioni di *sanzioni* imposte su uno o tutti i riassicuratori.
22. **Immersioni.** L'Associazione esclude la responsabilità derivata da qualsiasi forma di immersione, sia essa ricreativa o commerciale.
23. **Esclusioni di risarcimento per l'equipaggio.** L'Associazione non corrisponde vitalizi. Se le parti infortunate hanno diritto a ricevere un risarcimento in seguito ad *infortunio* o malattia in conformità di uno schema assicurativo obbligatorio, l'Associazione non è obbligata a corrispondere tali richieste di risarcimento. Questa esclusione è valida anche se il contraente o le parti infortunate non abbiano preso i provvedimenti necessari per ricevere tale assistenza. Salvo quanto specificato nel

suddetto paragrafo "Equipaggio, passeggeri e altri", l'Associazione non corrisponde le richieste di risarcimento derivate da obblighi contrattuali salariali dell'equipaggio. L'Associazione non corrisponde le richieste di risarcimento in ambito di responsabilità civile dei dipendenti.

24. **Copertura speciale.** Laddove l'Associazione abbia concordato per iscritto una copertura speciale, non è previsto il risarcimento al Socio da parte dell'Associazione di qualsiasi responsabilità non recuperabile dai propri riassicuratori
25. **Sottomarini,** mini-sub, veicoli sottomarini autonomi (ROV).
26. **Perizie e verifiche della gestione.** Sempre in conformità dell'Insurance Act 2015, se non diversamente stabilito a discrezione del Consiglio di Shipowners' Club, l'Associazione non copre le *pretese risarcitorie* derivanti dalla mancata osservanza da parte del Socio di qualsiasi obbligo relativo a "Perizie e verifiche della gestione". In nessuna circostanza, l'Associazione liquiderà i sinistri che derivano dai difetti identificati durante una perizia e/o una verifica di gestione.
27. **Prescrizione.** *We do not pay a claim if You have not told Us of any event or matter which could give rise to that claim within one year of Your first knowing about it (or in Our view when You should have known of it); or if You do not submit to Us for reimbursement a claim within a year of having yourself settled it. We do not in any event pay a claim if You have not told Us in writing of that claim, within three years of the event or matter that gave rise to it.*
28. **Rimorchio** Le *pretese risarcitorie* che derivano dal rimorchio di altre imbarcazioni, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo "Rimorchio" della polizza.
29. **Attività illegali, rischiose, non prudenti o indebitamente pericolose** tra cui traffico di contrabbando, forza blocchi, pesca illegale, impiego in un'attività o commercio illegali o vietati e violazione di qualsiasi legge, norma e regola o attività consentita a bordo o in relazione all'imbarcazione che siano rischiose, non prudenti o indebitamente pericolose.
30. **Rischi di guerra**
L'Associazione non copre le *pretese risarcitorie* derivanti dai *rischi di guerra*, qualora le responsabilità siano legate direttamente o indirettamente a uno qualsiasi dei seguenti:
 - 30.1 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
 - 30.2 uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi virus informatico
 - 30.3 Esclusioni 30.2 salve che questa esclusione non venga applicata per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte in conformità della presente polizza) derivanti dall'utilizzo di computer, programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di fuoco di armi o missili
 - 30.4 scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese
 - 30.5 incidenti provocati, contributivi o derivanti da qualsivoglia evento, *incidente* o *accadimento* verificatosi in particolari porti, luoghi, zone o aree notificati dall'Associazione all'inizio o durante il periodo della polizza. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare, modificare, ampliare, aggiungere o diversamente alterare tali porti, luoghi, zone o aree specifici con un preavviso di ventiquattro ore al Socio, oppure

30.6 rrequisizione in proprietà o uso.

31. **Sport acquatici** Fatto salvo quanto stabilito nel suddetto paragrafo "Nuoto e snorkeling", sono escluse le *pretese risarcitorie* derivate da qualsiasi sport acquatico o dall'uso di equipaggiamento per gli sport acquatici se non diversamente concordato per iscritto con i Gestori.
32. **Inadempienza intenzionale,** sia essa un atto consapevole oppure un'omissione intenzionale del Socio risultanti con probabilità in perdite, o eseguiti con noncuranza sconsiderata per le possibili conseguenze.
33. **Relotti** in seguito alla fatiscenza o alla negligenza. *used by dereliction or neglect.*

Condizioni generali

Cessione e surrogazione

Questa polizza non è trasferibile a terzi, salvo tramite previa autorizzazione scritta dell'Associazione.

Qualora l'Associazione effettui un pagamento nei confronti di un Socio, Socio congiunto o Co-assicurato in conformità di questa polizza o della sicurezza offerta dall'Associazione, e il Socio, il Socio congiunto o il Co-assicurato possa avanzare una pretesa nei confronti di terzi, in relazione alla quale l'Associazione avrà effettuato il pagamento, essa sarà surrogata a tutti i diritti del Socio, Socio congiunto o Co-assicurato in relazione a tale rivendicazione e del pagamento, tra cui qualsiasi interesse e costo. Il Socio, il Socio congiunto o il Co-assicurato acconsentono a prendere qualsivoglia provvedimento ragionevolmente richiesto dall'Associazione a tale scopo.

Pretese risarcitorie

In caso di una pretesa risarcitoria nei confronti del Socio, è necessario seguire la procedura di gestione delle pretese specificata al termine di questo documento. La capacità di avanzare una pretesa può essere compromessa se egli non si attiene a tale procedura.

Società di classificazione, autorità di certificazione e Stato di bandiera

L'imbarcazione è tenuta ad osservare tutte le disposizioni applicabili delle leggi dello Stato di bandiera e di SOLAS, a mantenere e ad osservare tutti i requisiti della società di classificazione o autorità di certificazione come al momento della stipulazione di questa polizza. In base alle disposizioni dell'Insurance Act 2015, l'Associazione non liquiderà alcun sinistro emerso durante il periodo in cui il Socio non avrà assolto questa condizione generale, anche qualora tale inosservanza non avrà aumentato il rischio delle potenziali perdite.

Reclami

I reclami vengono considerati seriamente. Se insoddisfatti della gestione delle pretese, di altri aspetti dell'assicurazione o del servizio offerto, rivolgersi all'Associazione. La politica di gestione dei reclami viene descritta in dettaglio sul sito web: www.shipownersclub.com/other/complaints-handling-policy

Importi deducibili

Il diritto di avanzare una pretesa è soggetto agli importi deducibili indicati sul Certificato di assicurazione. Qualora una serie di pretese con importi deducibili diversi derivi da un singolo *incidente*, allora il totale di tutte le pretese sarà soggetto all'importo *deducibile* maggiore applicabile ad una delle pretese.

Pretese discrezionali

Il Consiglio di Shipowners' Club può, a propria discrezione, liquidare interamente o in parte, un sinistro in relazione a qualsiasi responsabilità o spese non coperte da questa polizza o contratto stipulato con il Socio, a condizione che sia pertinente alla

proprietà o al funzionamento dell'imbarcazione.

Risoluzione delle dispute

Nell'eventualità di una disputa tra o in relazione alla polizza o qualsiasi contratto stipulato con l'Associazione, tale disputa sarà in prima istanza deferita alla decisione del Consiglio di Shipowners' Club. Qualora il Consiglio rinunci a tale ruolo o emetta una decisione contro il Socio, la disputa sarà sottoposta ad un giudizio arbitrale a Londra, dove un arbitro sarà nominato dall'Associazione, uno dal Socio e un terzo dagli arbitri. Il deferimento all'arbitrato e tutte le relative procedure saranno disciplinati dalle disposizioni della legge English Arbitration Act 1996 e delle successive modifiche e integrazioni di tale legge.

Presentazione corretta

Il Socio ha l'obbligo di fare una presentazione corretta dei rischi, divulgando tutte le questioni materiali di cui è a conoscenza o deve essere a conoscenza o, se questo non fosse possibile, fornendo informazioni sufficienti all'Associazione affinché possa essere consapevole, come assicuratore prudente, di dover effettuare ulteriori indagini al fine di conoscere le circostanze materiali. La mancata divulgazione pregiudica la capacità del Socio di avanzare pretese nei confronti dell'Associazione.

Legge applicabile

L'Associazione e il Socio concordano che la polizza e il Certificato di assicurazione sono governati e devono essere interpretati in conformità del diritto inglese. In particolare, essi sono soggetti e includono le condizioni del Marine Insurance Act 1906, Insurance Act 2015 e tutte le loro modifiche, salvo che tali leggi o modifiche siano state escluse dalla presente polizza o qualsiasi contratto assicurativo tra l'Associazione e qualsivoglia assicurato. Non è inteso che i diritti possono essere acquisiti da terze parti tramite il Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 o una legislazione simile.

Assicurati congiunti e Co-assicurati

L'Associazione può emettere un Certificato di assicurazione a nome di più persone o società e nominarli Assicurati congiunti su tale Certificato. Gli Assicurati congiunti sono vincolati da tutti i termini e le condizioni della polizza, del Certificato di assicurazione e individualmente responsabili del pagamento di tutti i premi e gli altri importi dovuti all'Associazione in conformità della polizza e del Certificato di assicurazione. Qualora l'Associazione esegua il risarcimento di qualsiasi importo nei confronti o per conto di qualsiasi Assicurato congiunto in conformità di tale copertura, essa non dovrà corrispondere ulteriori pagamenti nei confronti di qualsiasi persona, tra cui il Socio, con riferimento a quel sinistro.

Qualora l'Associazione emetta un Certificato di assicurazione nominando un Co-assicurato, essa acconsentirà ad estendere la copertura a tale Co-assicurato, solo se: il Co-assicurato sarà responsabile di una pretesa che è la responsabilità del Socio, il quale avrebbe potuto ottenere un risarcimento dall'Associazione in conformità di questa polizza, se questa fosse stata essa avanzata nei suoi confronti. Se il Socio è in possesso di un contratto che nomina un Co-assicurato, la sua responsabilità sarà la responsabilità concordata in tale contratto.

Qualora l'Associazione liquidi un sinistro nei confronti o per conto dei Co-assicurati, essa sarà esonerata dalla responsabilità nei confronti di qualsiasi altra persona, tra cui il Socio, per quanto riguarda tale pretesa risarcitoria e acconsente a rinunciare ai diritti di surrogazione, se pertinenti, nei confronti di tali Co-assicurati.

Qualora un Assicurato congiunto non osservi il paragrafo "Presentazione corretta" della polizza o qualora la condotta di un

qualsiasi Assicurato congiunto o Co-assicurato permetta all'Associazione di rifiutare una pretesa, tale violazione e/o condotta sarà estesa a tutti gli assicurati.

Qualora il Certificato di assicurazione comprenda più di un assicurato, l'Associazione tratterà un atto, un'omissione, una dichiarazione o una pretesa risarcitoria da parte di uno dei suddetti come un atto, un'omissione, una dichiarazione o una pretesa risarcitoria di tutti gli assicurati.

La corrispondenza sarà indirizzata al Socio, che la riceverà per conto di tutti gli assicurati.

Disarmo

Se l'imbarcazione rimane in disarmo per un periodo di sei mesi od oltre, fuori delle sue pratiche commerciali stagionali, il Socio sarà tenuto ad informare l'Associazione del riarmo dell'imbarcazione entro e non oltre sette giorni dalla data in cui essa lascia la rimessa. Non appena ricevuto l'avviso del Socio, l'Associazione potrà, a costo di quest'ultimo, incaricare un perito di ispezionare l'imbarcazione per proprio conto e il Socio sarà tenuto a collaborare pienamente a tale ispezione. Il Socio si impegna ad osservare le raccomandazioni eventualmente formulate dall'Associazione a seguito di tale ispezione. L'Associazione non procederà al risarcimento dei danni subiti in seguito all'inosservanza di tali requisiti di questa condizione generale, fino a che essi vengano osservati tutti e sempre in conformità dell'Insurance Act 2015. In nessuna circostanza, l'Associazione eseguirà la liquidazione di sinistri derivanti dai difetti identificati nel corso dell'ispezione.

Il premio per i periodi di disarmo non sarà rimborsato. Il premio è sottoposto al solo obbligo di restituzione per storni.

Premio

Il premio è fisso ogni anno e nessun altro pagamento sarà richiesto, salvo alla richiesta del Socio all'Associazione di un'estensione della copertura o al cambiamento dei fatti materiali su cui si basa la polizza. È necessario pagare il premio a rate nelle date specificate. Il premio sarà considerato saldato solo alla ricezione del medesimo da parte dell'Associazione.

Riassicurazione

L'Associazione ha il diritto di sottoscrivere contratti di riassicurazione in relazione ad una o più imbarcazioni assicurate con assicuratori di propria scelta e alle condizioni pattuite tra l'Associazione e tali altri assicuratori.

Garanzia

Qualora l'Associazione lo reputi opportuno e necessario, essa potrà fornire lettere di sottoscrizione, obbligazioni o garanzie bancarie per conto del Socio, come sicurezza dei risarcimenti coperti, purché siano state corrisposte all'Associazione le franchigie per le richieste di risarcimento.

Clausola di rescissione

Nell'eventualità un tribunale ritenga una qualsiasi parte di questa polizza inapplicabile, invalida o in conflitto con qualsiasi statuto, legge o politica pubblica con efficacia vincolante, tale parte verrà esclusa e tale esito non influenzerà l'esecutività, la validità o la legalità della polizza rimanente, che resterà in vigore.

Comproprietà

Se il capitano o qualsiasi membro dell'*equipaggio* è proprietario o comproprietario di un'imbarcazione assicurata, la responsabilità in relazione alle *pretese risarcitorie* derivanti da un atto o omissione di tale individuo nella sua capacità di capitano o membro dell'*equipaggio*, sarà valutata nella maniera in cui tale capitano o membro dell'*equipaggio* non fosse il proprietario o il comproprietario.

Perizie e verifiche della gestione

Talvolta l'Associazione potrà incaricare un perito a proprie spese per effettuare un'ispezione dell'imbarcazione. L'Associazione potrà talvolta anche effettuare una verifica di gestione delle operazioni di terra. Il Socio dovrà collaborare a pieno secondo i requisiti di tale ispezione o verifica e attenersi a tutte le eventuali raccomandazioni fatte dai Gestori.

Perizie e verifiche della gestione: follow up

L'Associazione potrà richiedere il follow up della perizia a spese del Socio per verificare l'osservanza di tutte le raccomandazioni identificate durante un'ispezione o verifica.

Cessazione e annullamento con preavviso

Cessazione con preavviso

Sia il Socio che l'Associazione potranno cessare questa polizza a mezzogiorno ora GMT della data di rinnovo di qualsiasi anno con un preavviso scritto non inferiore a 30 giorni.

L'Associazione potrà cessare completamente la copertura della polizza con un preavviso scritto per ogni imbarcazione assicurata, in seguito a queste circostanze:

- qualora un'imbarcazione assicurata venga utilizzata per operazioni o commercio illegali o vietati, ad opinione dell'Associazione
- qualora un'imbarcazione assicurata o le sue attività esponano Shipowners' Club o i suoi Gestori al rischio di *sanzioni*, ad opinione dell'Associazione
- allo scadere dei 30 giorni di preavviso offerti dall'Associazione al Socio

L'Associazione potrà cessare la copertura per i *rischi di guerra* di ogni imbarcazione assicurata con un preavviso al Socio di tale intenzione con efficacia allo scadere dei 7 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui l'Associazione abbia inoltrato il preavviso.

La cessazione con preavviso della copertura verrà estesa agli Assicurati congiunti e ai Co-assicurati. In conformità delle clausole "Cessazione automatica" e "Annullamento" di questa polizza, la cessazione con preavviso della polizza comporta la responsabilità del Socio al pagamento del premio della polizza e altri importi dovuti all'Associazione, salvo quando il Socio avrà diritto al rimborso giornaliero proporzionale del premio già corrisposto, se applicabile, dalla data di cessazione fino allo scadere della polizza. Allo stesso modo, in conformità della suddetta esclusione 19 "*sanzioni*", l'Associazione liquiderà i sinistri emersi prima della data di cessazione, ma non quelli verificatisi dopo tale data.

Cessazione automatica

L'assicurazione di qualsiasi imbarcazione terminerà automaticamente nella data riportata sul Certificato di assicurazione o al verificarsi delle seguenti condizioni: vendita o trasferimento dell'imbarcazione, modifica del beneficiario o beneficiari, cambiamento di dell'imbarcazione, ipoteca dell'imbarcazione, perdita totale effettiva o costruttiva dell'imbarcazione, estinzione della classificazione con la società di classificazione o l'autorità di certificazione come alla stipulazione della polizza, esposizione di Shipowners' Club oppure dei suoi Gestori o di qualsiasi assicurato a *rischi di sanzioni*, designazione del Socio o dell'imbarcazione assicurata da parte di uno stato in cui si trovi la sede legale o gli uffici permanenti dell'Associazione e dei suoi Gestori o stato che sia una *grande potenza* o Nazioni Unite o Unione europea.

L'assicurazione di qualsiasi imbarcazione terminerà automaticamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

insolvenza, nel caso di una persona fisica, alla morte o alla sua incapacità di gestire o amministrare le sue proprietà e affari a causa di un disturbo mentale.

La copertura assicurativa dei Soci cesserà con effetto immediato al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- scoppio di una guerra tra uno qualsiasi dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese, oppure
- requisizione del natante per proprietà o uso.

La cessazione automatica corrisponde alla cessazione con preavviso, ad eccezione che l'Associazione non sarà tenuta a fornire gli indennizzi assicurativi in relazione ad eventi verificatisi dopo la data di cessazione automatica, eccetto in caso di perdita totale effettiva o costruttiva dell'imbarcazione, comportando così una cessazione automatica.

Annullamento

Qualora un Socio non abbia pagato il premio, nelle rate o nelle date concordate con l'Associazione, essa potrà inviare un avviso scritto per esigere il pagamento dell'importo in questione entro la data indicata sull'avviso. Nel caso in cui il Socio non provveda ad effettuare interamente detto pagamento entro e non oltre la data indicata, la sua copertura assicurativa verrà annullata con effetto immediato. Nel caso in cui la polizza di un Socio venga disdetta, il Socio sarà tenuto a effettuare il pagamento del premio a fronte della data di annullamento. L'Associazione non liquiderà i sinistri emersi in data o in seguito alla data dell'annullamento.

L'Associazione non avrà obblighi assicurativi per sinistri verificatisi durante o in seguito alla data dell'annullamento in relazione a qualsiasi importo del premio non versato.

Procedura di gestione delle pretese risarcitorie

Se il Socio è coinvolto in un *incidente* o una questione che potrebbe dare luogo ad una pretesa risarcitoria, egli dovrà visitare il sito web per i dettagli del team dedicato o in caso di emergenza, rivolgersi alla linea di assistenza disponibile 24/7:

ASSISTENZA DI EMERGENZA 24/7

Il servizio di assistenza per le richieste di risarcimento è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana ed offre un'assistenza mondiale immediata a tutti i Soci.

Chiamando il numero di emergenza, si potrà parlare in maniera rapida ed efficace direttamente al funzionario Shipowners di turno in caso di *incidente* o infortunio relativi ad un'imbarcazione registrata.

Sede di Londra

+44 203 829 5858

Sede di Singapore

+65 8683 3190

Durante le ore di ufficio, il numero di emergenza sarà trasferito al centralino dell'ufficio pertinente.

Una consulenza immediata e un'assistenza locale è disponibile presso i nostri rappresentanti reperibili su:

www.shipownersclub.com/correspondents

È importante rivolgersi immediatamente all'Associazione o al rappresentante locale, in modo da ricevere assistenza al più presto per un esito migliore. Si consiglia un comportamento prudente come se non si disponesse di assicurazione fino al momento in cui l'Associazione assumerà la gestione dell'*incidente*.

Alla notifica di un sinistro sarà utile includere il nome dell'imbarcazione, la data dell'*incidente*, la natura dell'*incidente*, l'ubicazione dell'imbarcazione e il luogo dell'*incidente* (se diverso). Se si è verificato un *infortunio* o una collisione talvolta è necessario notificare le autorità pertinenti.

L'Associazione ha il diritto di gestire, concordare o raggiungere un compromesso riguardo ad una pretesa risarcitoria o una procedura nella maniera ritenuta appropriata. L'Associazione può coinvolgere avvocati, periti o altri esperti, se ritenuto necessario, ed essi potranno rivolgersi e fornire ad essa la documentazione o le informazioni necessarie, prima di riferire la questione al Socio.

Quando il proprietario dell'imbarcazione potrà limitare la propria responsabilità per legge, tale importo sarà il massimo risarcibile in conformità di questa polizza e sarà applicabile anche se il Socio è assicurato come proprietario dell'imbarcazione o in altra capacità.

Egli non dovrà ammettere la responsabilità di alcun sinistro e accomodare una pretesa risarcitoria senza la previa autorizzazione dell'Associazione, mantenendo ogni diritto di limitazione di responsabilità verso terzi. Il Socio dovrà inoltre informare immediatamente l'Associazione di ogni avvenimento o questione che potrebbe dare adito ad una pretesa risarcitoria, fornendo tutte le informazioni o la documentazione necessari, consentendo all'Associazione di avere accesso a qualsiasi dipendente del Socio che essa riterrà probabilmente a conoscenza dell'avvenimento o della questione. L'ammissione della colpa, l'accomodamento della richiesta, qualsiasi provvedimento che promuova o risulti in una pretesa risarcitoria nei confronti del Socio o la mancata tutela dei diritti di limitazione possono determinare il rifiuto o la riduzione del risarcimento. Al risarcimento del ricorrente, Socio, broker, manager, agente o qualsiasi individuo nominato dal contraente, l'Associazione si scaricherà completamente ogni responsabilità.

Protezione dei dati personali

I dati personali vengono elaborati al fine di offrire un'assicurazione vantaggiosa al Socio in conformità con le disposizioni legali e normative dell'Associazione. Per ulteriori informazioni sull'elaborazione delle informazioni personali, tra cui la versione integrale dell'informativa sulla protezione dei dati personali che comprende i diritti del Socio in relazione ai dati personali elaborati, consultare il sito web (www.shipownersclub.com/data-protection/) oppure rivolgersi al responsabile della protezione dei dati dell'Associazione.

Definizioni

Si noti che l'uso del corsivo nella polizza indica un termine o una frase contenuti nelle clausole. I termini al singolare comprenderanno anche il plurale e viceversa.

Noleggio a scafo nudo significa rendere disponibile l'imbarcazione per il noleggio o il diporto di altre parti, senza la presenza a bordo dell'*equipaggio*. Le disposizioni interaziendali in cui l'imbarcazione viene noleggiata da una società legata ad un'altra all'interno di un gruppo o diversamente, non sono considerate noleggio a scafo nudo allo scopo di questa polizza.

Infortunio indica un *incidente* che influenza la condizione concreta dell'imbarcazione, ostacolandone la navigazione sicura verso la destinazione desiderata o che mette a rischio la vita, la salute o la sicurezza dell'*equipaggio*, dei passeggeri o altri

Malattia trasmissibile indica una malattia nota o sconosciuta che può essere trasmessa da un qualsiasi organismo ad un altro attraverso una qualsiasi sostanza o agente, laddove:

A. la sostanza o l'agente contenga tra l'altro un virus, un

batterio, un parassita o un altro organismo o una qualsiasi variazione o mutazione dei suddetti, sia vivi che no

- B. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, preveda tra l'altro il tatto o il contatto umano, la trasmissione per via aerea, fluidi corporei, da, a o attraverso un oggetto solido, una superficie, un liquido o un gas,
- C. la malattia, la sostanza o l'agente, da solo o in concomitanza con altre comorbidità, patologie, predisposizioni genetiche o con il sistema immunitario umano, provochino il decesso, la malattia o la lesione corporea oppure siano nocivi temporaneamente o permanentemente alla salute fisica o mentale o alterino in maniera avversa il valore o l'impiego sicuro di una qualsivoglia proprietà.

Pretese risarcitorie indica le richieste di risarcimento per la responsabilità civile avanzate nei confronti del Socio come conseguenza della proprietà o dell'utilizzo dell'imbarcazione indicata sul Certificato di assicurazione.

Deducibile indica l'importo iniziale da corrispondere prima che la polizza assicurativa copra una perdita ai sensi di questa polizza.

Designato significa incluso o soggetto a blocco o congelamento dei beni, così da impedirne l'impiego di terzi.

Pretese risarcitorie per la responsabilità civile relativa alle pratiche d'impiego indica le richieste di risarcimento derivate da licenziamento illegittimo o ingiustificato, molestie sessuali, discriminazione o altra condotta relativa alle pratiche d'impiego.

Costi e spese aggiuntivi indicano i costi e le spese ulteriori a quelle sostenute ordinariamente, se l'*incidente* non avesse avuto luogo.

Sanzioni include le *sanzioni* civili, i danni penali e altre imposizioni di natura simile a multe, ma non i danni punitivi.

Pienamente assicurato indica assicurato per il valore che, a discrezione dell'Associazione, rappresenta il pieno valore di mercato dell'imbarcazione assicurata, a prescindere da eventuali contratti di noleggio o altri impegni presi per l'imbarcazione.

Incidente indica un incidente relativo all'operazione o all'uso dell'imbarcazione. Una serie di incidenti provocati dalla stessa causa viene considerata un unico incidente.

Insolvenza Se il Socio è una persona fisica, insolvenza indica una delle seguenti: messa in amministrazione, dichiarazione di fallimento, raggiungimento di un concordato o composizione con i creditori in generale.

Se il Socio è una persona giuridica in insolvenza indica una delle seguenti: approvazione di delibere di dissoluzione volontaria della società, emissione di un ordine di dissoluzione forzata (per motivi diversi dalla dissoluzione volontaria ai fini della riorganizzazione della società o del gruppo), dissoluzione della società, nomina di un curatore o amministratore alla gestione di tutte o parte delle sue attività o impresa, dichiarazione di fallimento o insolvenza per proteggersi dai creditori e riorganizzare i propri affari.

Grande potenza indica uno di questi paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Rischi nucleari indica qualsiasi perdita o spesa dovuta o ascrivibile direttamente o indirettamente ad una reazione nucleare, radiazione o contaminazione radioattiva a prescindere dalla causa.

Passeggero indica una qualsiasi persona trasportata o destinata

al trasporto o già trasportata sull'imbarcazione in conformità di un contratto di trasporto per profitto.

Effetti personali indica gli effetti portati sull'imbarcazione da *equipaggio*, passeggeri o altri che sono irrilevanti con la sua gestione.

Inquinamento indica lo scarico accidentale o la fuoriuscita di petrolio o di altre sostanze dall'imbarcazione.

Rischi di sanzioni indica il rischio o l'essere soggetto a qualsiasi sanzione, divieto o provvedimento avverso di qualsiasi tipo da qualsiasi stato in cui si trovi la sede legale o gli uffici permanenti dell'Associazione e dei suoi Gestori o qualsiasi stato che sia una *grande potenza* o dalle Nazioni Unite o dall'Unione europea. Per lo scopo di questa polizza, per "*grande potenza*" si intende uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa o Repubblica Popolare Cinese.

SCOPIC significa Special Compensation P&I Club Clause.

Equipaggio indica qualsiasi persona coinvolta o impiegata in qualsiasi capacità in relazione all'imbarcazione, sia a bordo, verso, dal o per conto dell'imbarcazione. *equipaggio* non indica broker, agenti dell'imbarcazione o addetti ai servizi dell'imbarcazione.

Tender indica qualsiasi imbarcazione di proprietà, a noleggio o altro, utilizzata dal Socio, trasportata a bordo dell'imbarcazione oppure a rimorchio dell'imbarcazione quando operativa e che viene utilizzata in relazione all'imbarcazione per trasportare i passeggeri, l'*equipaggio* e altri dall'imbarcazione oppure a sostegno dell'imbarcazione e/o a scopo ricreativo di passeggeri, *equipaggio* e altri.

Imbarcazione non assicurata o imbarcazione di terze parti non assicurata indica un'imbarcazione di terze parti il cui proprietario o operatore non dispone di assicurazione sufficiente a coprire i costi e le spese sanitarie di *equipaggio*, passeggeri o altri.

Rischi di guerra indica costi o spese (a prescindere se in parte dovuti anche a negligenza del Socio o dei suoi incaricati o agenti), qualora l'*incidente* determinante la responsabilità o le spese derivi dai seguenti: guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conseguente conflitto civile o qualsiasi azione ostile da parte o contro una nazione belligerante o tramite atto di terrorismo, cattura, presa, arresto, arresto o detenzione (ad eccezione di baratto e pirateria) e le relative conseguenze o tentativo, mine, siluri, bombe, razzi, granate, esplosivi o armi di guerra simili.

Noi or il nostro o **noi** indica l'assicuratore, The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg).

Voi o il vostro indica l'individuo o la società indicata come Socio nel Certificato di assicurazione.

Ulteriore copertura facoltativa

Rivolgersi all'Associazione, qualora si desideri una delle seguenti coperture facoltative:

- Responsabilità civile noleggio.
- Estensione imbarcazione da immersione.
- Costi legali.
- Infortuni personali. *equipaggio* pre- e post-consegna (durante i periodi di costruzione, acquisto o vendita)
- Sottomarini, semisommersibili o , veicoli sottomarini autonomi (ROV).

Londra

White Chapel Building, 2nd Floor

10 Whitechapel High Street
Londra E1 8QS

T +44 207 488 0911

F +44 207 480 5806

E info@shipownersclub.com

The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) | 16, Rue Notre-Dame | L-2240 Luxembourg | Incorporata in Lussemburgo | RC Lussemburgo B14228

Singapore

9 Temasek Boulevard
Suntec Tower Two #22-02
Singapore 038989

T +65 6593 0420

F +65 6593 0449

E info@shipowners.com.sg

The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) | Singapore Branch | Company No. T08FC7268A

CLAUSOLA DEL CERTIFICATO RELATIVA ALLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO (MLC)

LA COPERTURA AGGIUNTIVA CHE SEGUE NON È PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA DEL SOCIO SE NON ESPRESSAMENTE CONCORDATA E INCORPORATA NEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DEL SOCIO

1. In rispetto solo delle altre disposizioni di questa clausola dei certificati relativa alla MLC ("Clausola del Certificato"), l'Associazione effettuerà il saldo e la liquidazione per conto del Socio ai sensi della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 rettificata (MLC 2006) o della legislazione domestica dello Stato parte aderente alla MLC 2006:
 - a) Obblighi relativi ai salari non retribuiti e ai costi e alle spese di rimpatrio di un marinaio incidentali in conformità della Regola 2.5, Standard A2.5 e Linea guida B2.
 - b) Obblighi relativi al risarcimento per la morte o la disabilità a lungo termine del marinaio in conformità della Regola 4.2, Standard A4.2 e Linea guida B4.2.
 - c) Conformità con la Regola 4.2, Standard A4.2 e Linea guida B4.2.
2. Qualora l'Associazione effettui un pagamento nei confronti di un marinaio in conformità della Clausola del Certificato, ai sensi della MLC 2006 l'Associazione acquisterà per effetto di surrogazione, cessione o altro modo i diritti del marinaio e avrà inoltre il diritto di ottenerne un rimborso dal Socio e/o dall'Assicurato congiunto nella misura in cui tale pagamento sia recuperabile rispetto a tale responsabilità, costi o spese in conformità della polizza.
3. Nessun pagamento sarà effettuato ai sensi del paragrafo 1(a) o paragrafo 1(b) se e in misura in cui tali obblighi, costi o spese siano recuperabili tramite un regime previdenziale o fondo, assicurazione distinta o qualsiasi altro accordo simile.
4. L'Associazione non eseguirà il saldo o la liquidazione di obblighi, costi o spese ai sensi del paragrafo 1(a) o paragrafo 1(b), indipendentemente dal fatto che i medesimi siano ascrivibili alla negligenza del Socio o dei funzionari o agenti del Socio o agenti, qualora tali obblighi, costi o spese siano provocati o derivanti direttamente o indirettamente da:
 - a) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

- b) Uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.
- 5. L'Associazione potrà annullare l'Estensione in relazione ai *rischi di guerra* con un preavviso di 30 giorni al Socio (tale annullamento sarà valido alla scadenza dei 30 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui il preavviso viene inoltrato).
 - a) Indipendentemente dalla presentazione o meno del preavviso di annullamento, la presente Clausola del Certificato cesserà automaticamente di esistere in relazione ai *rischi di guerra*:
 - (i) Allo scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese
 - (ii) In relazione a qualsiasi imbarcazione la cui copertura è valida in conformità della presente, nell'eventualità che tale imbarcazione venga requisita sia in proprietà che in uso.
- b) La Clausola del Certificato esclude le perdite, i danni, gli obblighi, o le spese derivanti da:
 - (i) Lo scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese
 - (ii) Requisizione in proprietà o in uso.
- 6. La Clausola del Certificato sarà soggetta alle esclusioni di *Sanzioni* e Rischi nucleari della polizza.
- 7. Fatto salvo il paragrafo 5, la copertura in conformità della Clausola del Certificato cesserà di esistere 30 giorni dal preavviso di annullamento ai sensi della Regola 2.5, Standard A2.5.2.11 o della Regola 4.2, Standard A4.2.1.12.
- 8. Qualsiasi disputa derivante o in relazione alla Clausola del Certificato dovrà essere risolta in conformità dei paragrafi Risoluzione delle dispute e Legge applicabile della polizza.
- 9. Allo scopo della Clausola del Certificato:

Per "Voi o il vostro" si intende la parte assicurata che è responsabile del pagamento di contributi, premio o altri importi in conformità della polizza. Per "Marinaio" si intende lo stesso significato che assume nella MLC 2006.

Per "*rischi di guerra*" si intende i rischi specificati nelle Definizioni della polizza.

CLAUSOLA DI ESTENSIONE RELATIVA AI RISCHI BIOCHIMICI

LA PRESENTE CLAUSOLA DI ESTENSIONE RELATIVA AI RISCHI BIOCHIMICI È PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA SE NON DIVERSAMENTE DISPOSTO PER ISCRITTO DAI GESTORI

1. In conformità dei termini, delle condizioni e delle esclusioni qui specificati, la copertura viene estesa per includere la responsabilità del Socio (proprietario assicurato) al fine di:
 - (a) Risarcimento danni, indennizzo o spese in seguito a lesioni personali, malattia o morte di qualsiasi marinaio (tra cui le spese di diversione, rimpatrio e sostituzione e indennità di disoccupazione a cagione di naufragio)
 - (b) Risarcimento dei costi e spese legali sostenuti solo allo scopo di evitare o minimizzare la responsabilità o il rischio assicurato da parte di un'associazione (ad eccezione del paragrafo "Pretese discrezionali" della polizza)

- 1.2 Qualora tale responsabilità non sia risarcibile in conformità di:
 - (a) Qualsiasi polizza per *rischi di guerra* offerta dall'Associazione o da un altro assicuratore
- 1.3 Esclusivamente allo scopo della gestione dell'esclusione di responsabilità, costi, perdite e spese causati, indotti o derivanti direttamente o indirettamente da:
 - (a) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
 - (b) Uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, codice maligno, virus o processo o qualsiasi altro sistema elettronico
- 1.4 Ad eccezione delle responsabilità, costi, perdite e spese derivanti da:
 - (i) Esplosivi o metodi di detonazione o disposizione dei medesimi.
 - (ii) Uso del natante iscritto o del suo carico a scopo deleterio, a meno che tali merci siano armi chimiche o biochimiche.
 - (iii) Uso di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software e qualsiasi altro sistema elettronico per il lancio e/o il sistema di orientamento e/o il meccanismo di fuoco di armi o missili.

2. Aree di esclusione

- 2.1 Il Consiglio potrà decidere a propria discrezione di non effettuare il recupero di responsabilità, costi, perdite e spese causati, indotti o derivanti da un qualsivoglia evento, *incidente* o *accadimento* verificatosi in tali porti, luoghi, zone o aree o durante tale periodo da esso specificati.
- 2.2 L'Associazione potrà in qualsiasi momento o prima dell'inizio o durante l'anno della polizza, modificare, variare, estendere, aggiungere o diversamente alterare i porti, i luoghi, i paesi, le zone e i periodi specificati nella Clausola 2.1 rispetto alla data e al periodo specificati dall'Associazione con preavviso al Socio non inferiore a 24 ore dalla mezzanotte del giorno in cui il preavviso viene inoltrato.

3. Annullamento

L'Associazione potrà annullare la presente copertura con un preavviso al Socio a partire da una data e da un periodo da essa specificati non inferiore a 24 ore dalla mezzanotte del giorno in cui il preavviso di annullamento viene inoltrato.

4. Limite di responsabilità

- 4.1 Ai sensi della Clausola 4.2, il limite della responsabilità dell'Associazione in conformità di questa estensione per tutte le pretese sarà in totale USD 30 milioni per ciascun natante e ogni evento o occorrenza o serie di occorrenze derivanti da un unico evento.
- 4.2 Qualora una persona abbia effettuato più di una registrazione per la copertura contro i rischi biochimici del medesimo natante con l'Associazione e/o altro assicuratore partecipante all'Accordo di Pooling o alla polizza generale di riassicurazione per danni eccedenti, il totale rimborsabile per tutti gli obblighi, costi, perdite e spese derivanti da tali registrazioni non potrà superare l'importo stipulato nella Clausola 4.1 e gli obblighi dell'Associazione per ogni registrazione saranno limitati alla percentuale di tale importo come risarcimento massimo rispetto al totale di tutti i risarcimenti dovuti dall'Associazione e da qualsiasi altro assicuratore.

5. Importi deducibili

Gli importi deducibili saranno applicabili alla copertura pertinente specificata nel Certificato di assicurazione.

6. Legislazione e prassi

La presente clausola è disciplinata dalla legge e la prassi inglese.